

STATUTO

Costituzione, competenze, scopo, sede, durata, mezzi

TITOLO I

ART. 1

GENERALITA' – SEDE - DURATA

E' costituita la Associazione denominata **PERCORSI e SAPORI**.

L'Associazione è apartitica, non ha fini di lucro, ed ha sede in Milano, via Bernardo Davanzati n. 5

ART. 2

SCOPI

L'associazione si prefigge

- di diffondere le tradizioni, la cultura, le bellezze naturali, l'arte in tutte le sue forme e l'enogastronomia italiane in genere partendo dalla Lombardia e dalle regioni limitrofe per estendere le proprie finalità senza limiti territoriali;
- di sviluppare la cultura e la conoscenza dell'arte culinaria ed enogastronomica italiana, finalizzate all'incentivazione del turismo anche straniero, con l'approfondimento delle peculiarità delle singole regioni, ossia legato alle territorialità e alle tradizioni. Il metodo di accostamento sarà basato sulla ricerca di percorsi meno conosciuti e di sapori che trovano radici nelle tradizioni; utilizzando mezzi tecnologici attuali e innovativi, per il raggiungimento delle finalità sociali;
- di promuovere iniziative insieme a realtà locali che abbiano come obiettivo la divulgazione delle culture, delle bellezze naturali e paesaggistiche attraverso percorsi di viaggio costruiti con finalità in linea con gli obiettivi dell'associazione;
- di organizzare incontri volti alla conoscenza o all'approfondimento della cultura italiana con particolare attenzione all'enogastronomia e all'arte culinaria;
- di promuovere iniziative volte alla divulgazione dell'arte e degli spettacoli di musica, danza e teatro anche in occasione di percorsi a scopo turistico, culinario ed enogastronomico.
- di svolgere attività nei confronti degli associati nel settore turistico, con espressa esclusione delle attività riservate alle agenzie turistiche;
- di utilizzare a scopo divulgativo un sito internet, che sarà il portale di informazione sulle attività svolte dall'associazione; produrrà materiale informativo per promuovere le proprie attività, creerà percorsi per i propri associati e sarà fruibile da parte degli associati;
- di raccogliere ed utilizzare documentazione inerente alle iniziative proposte anche a fini editoriali e pubblicitari;

- di partecipare a fiere ed eventi di settore in Italia e all'estero e organizzare corsi di formazione per operatori nel settore del turismo responsabile, nella cultura e nella comunicazione a scopo culturale.

ART. 3

MEZZI

Al fine del raggiungimento degli scopi associativi l'Associazione può stipulare accordi e convenzioni con Enti pubblici e privati, con Società o persone singole, oltre che con strutture nelle aree di competenza, senza limiti territoriali.

TITOLO II

Struttura – Organi dell'Associazione

ART. 4

ASSOCIATI

Gli associati possono avere le qualifiche di:

- soci Fondatori
- soci Sostenitori
- soci Ordinari
- soci Onorari

I Soci Fondatori sono i firmatari all'atto di costituzione dell'Associazione.

I Soci Ordinari: sono le persone fisiche interessate alle attività ed agli scopi previsti dallo Statuto ed appartenenti alle aree di competenza.

I Soci Sostenitori sono Istituti, Enti, Società, persone fisiche che sostengono moralmente e materialmente le attività dell'Associazione.

Soci Onorari: sono Istituti, Enti, Società, persone fisiche benemerite nei confronti dell'Associazione e non hanno diritto di voto.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie di Soci non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

ART. 5

DIRITTI e DOVERI DEI SOCI

Tutti i Soci sono tenuti a rispettare lo Statuto dell'Associazione, rendere partecipi gli altri Associati del proprio patrimonio culturale, segnalare al Consiglio Direttivo quanti gettano discredito sull'Associazione stessa, provvedere al pagamento della quota associativa. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di usufruire dei servizi dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa. Le attività necessarie al raggiungimento dello scopo sociale sono svolte da tutti gli associati nelle aree di loro specifica competenza.

ART. 6

DOMANDA D'AMMISSIONE, DECADENZA, DIMISSIONI, ESPULSIONE

La domanda d'ammissione comporta la conoscenza e l'accettazione dello statuto e del regolamento. Nella stessa va indicato il nome e cognome o la ragione sociale, il luogo e la data di nascita, la professione, la residenza, il codice fiscale. Essa va presentata al Consiglio Direttivo. Al momento dell'accettazione il Socio dovrà versare la quota sociale per l'anno corrente. La quota sociale deve essere versata dal Socio entro il 28 febbraio di ogni anno; il mancato versamento della stessa è causa di decadenza dalla qualifica di Socio. Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell'Associazione; non sono trasmissibili, se non in caso di successione a causa di morte. La qualità di associato può decadere per recesso, da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo, per morte o per espulsione, deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi. La partecipazione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Il socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento con comunicazione scritta.

ART. 7

SOCI ONORARI E SOSTENITORI

I Soci Onorari e i Soci Sostenitori vengono proposti da un membro del Consiglio Direttivo e devono essere accettati dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.

ART. 8

COMPOSIZIONE

Gli organi associativi sono:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente dell'Associazione e del Consiglio Direttivo
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Probiviri

ART. 9

L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è costituita da tutti gli aderenti alla Associazione, in regola con il pagamento delle quote sociali, qualunque sia il tempo della loro ammissione, rappresenta l'universalità degli associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolando tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno. La convocazione deve avvenire con comunicazione scritta, inviata per posta ordinaria, per posta elettronica, attraverso il sito internet dell'associazione o esposta presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista, contenente l'indicazione del giorno della prima e della seconda convocazione, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea si riunisce una volta ogni tre anni per eleggere il Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti. L'Assemblea straordinaria può essere convocata a richiesta scritta di almeno un terzo dei Soci Effettivi e per ragioni gravi o motivate dal Presidente.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione deve aver luogo in un giorno successivo alla prima e non oltre il trentesimo giorno.

Il Presidente nomina il Segretario dell'Assemblea. Tutti gli associati, ad esclusione dei Soci Onorari, hanno pari diritto di voto per l'approvazione di quanto previsto nell'ordine del giorno. Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro associato avente diritto di voto mediante delega scritta. Ogni associato può essere portatore di due deleghe. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto.

L'Assemblea delibera sugli indirizzi, sulle direttive generali dell'Associazione, sul bilancio preventivo e consuntivo e su quanto ad essa demandato dalla Legge e/o dallo Statuto e dal Regolamento dell'Associazione. Il verbale delle Assemblee viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 10

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea ordinaria degli associati, avente durata triennale. Nell'ambito del consiglio Direttivo possono essere attribuite le seguenti cariche: Presidente, Vice-Presidente, Segretario. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni, per il raggiungimento degli scopi sociali, in particolare ha i seguenti compiti:

- vigila sull'osservanza dello Statuto e del Regolamento;
- amministra l'Associazione;
- delibera la convocazione dell'Assemblea Ordinaria;
- accetta i nuovi Soci e vota sull'accettazione dei Soci Sostenitori e Onorari;
- recepisce e formula le modifiche allo statuto da sottoporre all'Assemblea;
- emana direttive e circolari;
- esprime parere sul bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea ordinaria annuale;
- nomina le Commissioni per l'analisi di argomenti specifici determinandone i poteri ed i compiti;
- delega, quando necessita, uno o più associati a rappresentare l'Associazione in tutte le sedi opportune;
- redige il Regolamento ed ha la facoltà di modificarlo;
- si occupa della gestione economica e finanziaria, con facoltà di aprire e chiudere conti correnti, di chiedere finanziamenti o leasing.

Il primo Consiglio Direttivo è composto da tre membri eletti tra i Soci Fondatori, per la durata temporale di tre anni. I Soci Fondatori, fin quando iscritti, dovranno avere nei successivi Consigli Direttivi almeno un membro. Il Consiglio Direttivo uscente controlla la validità delle elezioni.

Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, con l'indicazione dell'ordine del giorno, sede ed ora di convocazione, o quando ne sia fatta la richiesta da almeno un terzo (1/3) dei suoi membri e comunque almeno una volta l'anno. La convocazione del Consiglio può avvenire per iscritto via lettera, via telefax o via posta elettronica oppure per telefono. Per la validità delle delibere occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni di origine finanziaria dovranno essere prese con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente e, in assenza anche di questi, dal consigliere di maggiore anzianità associativa. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le deliberazioni del Consiglio sono impugnabili dinanzi al Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Direttivo può istituire delle Commissioni, cioè gruppi di lavoro che esaminano specifici argomenti di interesse associativo proposti da un membro del Consiglio Direttivo. Le Commissioni al termine del lavoro redigono un documento conclusivo da sottoporre al Consiglio Direttivo e, ove opportuno, all'Assemblea dei Soci.

Il Consigliere che rinuncia all'incarico deve darne comunicazione scritta al Consiglio. Il Consigliere che non partecipi, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive decade dalla carica. La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e comunicata all'Assemblea degli associati. Se nel corso del mandato rimangono vacanti alcune cariche di Consigliere è facoltà del Consiglio Direttivo cooptare nuovi membri che rimarranno in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo sceglie gli Associati un Tesoriere. Il Tesoriere coordina con il Presidente la gestione economica e finanziaria dell'Associazione. Il Tesoriere, su delega del Presidente o del Consiglio Direttivo, apre e chiude conti correnti bancari o postali e può operare in tutta la parte economica e finanziaria di pertinenza dell'Associazione. Il Tesoriere redige il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo dell'Associazione e la relazione sull'andamento annuale della gestione. I bilanci devono essere controllati dal Collegio dei Revisori dei Conti, prima della presentazione al Consiglio Direttivo.

ART. 11

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente della Associazione è anche il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi, cura l'esecuzione degli atti deliberati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo e può esercitare tutti i poteri del Consiglio, nessuno escluso, purché gli siano stati preventivamente delegati dal Consiglio stesso. Il Presidente dura in carica un triennio. firma ogni atto riguardante l'ordinaria Amministrazione. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede. In caso di sua assenza o impedimento viene sostituito dal Vice-Presidente. In caso di dimissioni o di assenza definitiva, il Vice-Presidente assume la presidenza fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo e coopta un nuovo Consigliere.

ART. 12

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione economica, finanziaria e contabile dell'Associazione avendo accesso a qualsiasi documento inerente la gestione, esamina e controlla il conto consuntivo redatto dal Tesoriere e redige una relazione sulla verifica dei conti effettuata. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri, anche esterni all'Associazione, eletti dall'Assemblea dei Soci.

I Revisori durano in carica tre anni. Il Presidente del Collegio dei Revisori viene eletto, nella prima riunione, dai Revisori. La prima riunione viene convocata dal Presidente della Associazione.

ART. 13

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio è composto da tre membri eletti dall'Assemblea. Il Collegio ha i seguenti compiti:

- decidere sui ricorsi dei Soci contro i provvedimenti emessi dal Consiglio Direttivo
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie da parte dei vari organi associativi

Nella prima riunione, convocata a cura del Presidente del Consiglio Direttivo, nomina il Presidente ed il Segretario. Il Collegio dei Probiviri adotta i seguenti provvedimenti: proscioglimento, avvertimento, censura, sospensione temporanea, esclusione. I suoi provvedimenti sono definitivi ed inappellabili. Nei casi di contestazione agli organi associativi, se ravvisa comportamenti censurabili, il Collegio dei Probiviri informa il Consiglio Direttivo e nei casi più gravi l'Assemblea dei Soci.

ART. 14

RETRIBUZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali non sono retribuite per le attività prestate nel loro incarico.

ART. 15

LO STATUTO

Lo Statuto dell'Associazione può essere modificato da una Assemblea Straordinaria degli associati con il voto favorevole dei due terzi (2/3) degli aventi diritto.

TITOLO III

Patrimonio

ART. 16

IL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- 1) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- 2) dal fondo di riserva.
- 3) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative
- da tutte le entrate che concorrono ad incrementare l'attivo sociale
- dall'utile derivante dalle attività svolte e dalla partecipazione ad attività similari

Nessun associato può vantare diritti sul patrimonio sociale. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

ART. 17

TERMINI

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Tesoriere il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e la relazione sulla gestione da sottoporre al Collegio dei Revisori dei Conti. Entro quindici giorni dal ricevimento il Collegio dei Revisori trasmetterà al Consiglio Direttivo i bilanci e la relazione di revisione. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro il 30 aprile di ciascun anno.

TITOLO IV

Scioglimento e liquidazione, rinvio

ART. 18

SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con le maggioranze di cui all'art. 21 del Codice Civile, la quale nomina un Liquidatore o un Collegio di Liquidatori composto da tre membri che provvederà con pieni poteri alla liquidazione del patrimonio sociale secondo i criteri dettati dalla legge per le Associazioni riconosciute. Quanto residuerà, esaurita la liquidazione verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o similari o benefiche scelte dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'Assemblea.

ART. 19

RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile in quanto compatibili.

Questo statuto è composto da N° 19 articoli disposti su 8 pagine.

Approvato e allegato al Verbale di Assemblea Straordinaria del 10 giugno 2013

Il Presidente

Il Segretario

.....

.....